



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

**Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive,
Commercio e Agricoltura**

RESPONSABILE: Canna Maria Antonietta

ORDINANZA N. 126

in data 14/08/2024

OGGETTO:

Sospensione dell'attività di commercio di prodotti non alimentari nella media struttura di vendita Bricocina Srl(Denominazione dell'esercizio Garden Village)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto Sindacale n.12/ 2023 “Conferimento incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell’Ente”, con il quale si sono formalizzati gli incarichi di direzione dei settori dell’Ente nonché i correlati incarichi di sostituzione operanti nelle sole ipotesi di assenza, impedimento o incompatibilità dei soggetti titolari al fine di assicurare la continuità operativa degli uffici e dei servizi;

Premesso che la Società BRICOCINA SRL (Denominazione dell’esercizio Garden Village), codice fiscale 03414320923 con sede legale a Cagliari in via Antonio Ignazio Argiolas n.70, rappresentante legale Chen Renfeng, è autorizzata a svolgere attività di commercio di prodotti non alimentari nella media struttura di vendita e risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi Suape relativi a commercio al dettaglio media struttura di vendita non alimentare con locale ubicato a Sestu, Strada Ex SS 131 Km 7,9:

- Codice univoco n. 687191 _ Scia antincendio e avvio media struttura di vendita non alimentare
- Codice univoco n. 712400 Variazione attività' media struttura di vendita non alimentare;

preso atto della comunicazione inviata in data 07.08.2024 dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari _ Ufficio Prevenzione, inserita dallo stesso nella piattaforma Suape all’interno della pratica n. 687191, con la quale, in esito ad una verifica tecnica di Prevenzione incendi nei confronti della Società BRICOCINA SRL per il locale ubicato a Sestu, Strada Ex SS 131 Km 7,9 si comunica al Comune di Sestu, (Sportello Unico Attività Produttive) e alla Società Brico Cina Srl quanto segue:

<< Dagli esiti dell’incontro si è accertato sulla base della nota di trasmissione inviata al SUAP n. 15499 del 18.07.2024 che sono stati effettuati solo parzialmente gli interventi di adeguamento richiesti ad eccezione di:

- *Installazione delle porte REI secondo quanto indicato nel progetto approvato;*
- *Ripristino delle tenute delle restanti porte REI;*
- *Mancata trasmissione delle certificazioni indicate nel verbale di sopralluogo;*

Pertanto si ritiene che ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011 l’attività non può esercire, in quanto attualmente non rispetta il progetto approvato da questo Comando e indicato nella SCIA facente riferimento al CU indicato in epigrafe .

Per quanto sopra, il titolare dell’attività, dovrà presentare nuova istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che dimostri il pieno rispetto delle normative di riferimento ed il superamento dei rilievi citati, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, mediante la presentazione di una DUA e dei modelli prescritti al SUAPE del comune di Sestu.

Tanto si trasmette agli enti e amministrazioni in indirizzo per gli adempimenti di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139.>>

atteso che l’assenza di un certificato di prevenzione incendio in corso di validità comporta il venir meno di uno dei requisiti fondamentali per l’esercizio dell’attività mancando la possibilità di accettare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza necessarie per la salvaguardia della incolumità delle persone e della tutela delle cose;

Dato atto che si prescinde dall’invio della comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del soggetto in parola, in quanto nel caso di specie trattasi

di atto dovuto e del tutto vincolato in quanto al soggetto tenuto conto delle risultanze del verbale di sopralluog dei Vigili del Fuoco di Cagliari;
richiamati:

- la legge n.241/1990;
- l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n.139/2006 ai sensi del quale “qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi;
- l'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.139/2006 a norma del quale “Qualora nell' esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di (...) per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza”;

per i motivi suesposti:

ORDINA

con decorrenza immediata la sospensione dell'attività di commercio di prodotti non alimentari nella media struttura di vendita e la conseguente chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale della Società BRICOCINA SRL(Denominazione dell'esercizio Garden Village) con locale ubicato a Sestu, Strada Ex SS 131 Km 7,9 sino all'avvenuta conformazione della stessa alla vigente normativa, secondo le indicazioni riportate nei verbali del Comando dei Vigili del Fuoco;

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Società Bricocina Srl;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- al Comando di Polizia Locale di Sestu;
- al Comando Carabinieri di Sestu;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari_Ufficio Prevenzione;
- alla Prefettura di Cagliari;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Antonietta Cannas